

Disastro ferroviario: riconosciuta la costituzione di parte civile dell'ente

Autore: Redazione

In: Diritto penale, Focus

Relativamente alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, occorre dar rilievo alla sentenza del Tribunale di Trani relativo al disastro ferroviario di Andria. Il Giudice di Primo grado ha riconosciuto l' **ammissibilità** la **costituzione di parte civile** nei confronti di una **società imputata ex d.lgs. 231/2001**

Si rinviene nella ordinanza che: "a causa del silenzio del legislatore la possibilità di esperire l'azione nel processo civile a carico dell'ente è **uno dei temi maggiormente controversi** tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche".

Volume consigliato

L'orientamento maggioritario sull'inammissibilità della costituzione di parte civile degli enti

Il Tribunale revoca l'ordinanza del GUP, la quale conferma l'orientamento maggioritario per cui è **inammissibile** la costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente. L'intento è quello di aderire, invece, a un orientamento estensivo che riconosce la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria **direttamente nei confronti dell'ente**.

Le considerazioni mosse evidenziano che: il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente nell'**interesse o del vantaggio di questo è sicuramente qualificabile come "proprio"** anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica e che (ii) il sistema sanzionatorio previsto per gli enti fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla **distinzione tra pene e misure di sicurezza e tra pene principali ed accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare**. Si legge

nell'ordinanza:" non può escludersi che dal fatto dell'ente (colpa di organizzazione; deficit di organizzazione e controllo) possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio **dell'ente**, che lo obbliga, a norma dell'art. 185 c.p., come richiamato dall'art. 74 c.p.p. - applicabile per il rinvio operato dall'art. 34 del D. Lgs. citato - senza che rilevi che, nel caso di specie, nei confronti dell'ente sia stata già esercitata da alcune parti civili l'azione civile indiretta, tramite lo strumento della citazione del responsabile civile".

Prosegue:" l'argomento utilizzato a sostegno della tesi restrittiva, che invoca un presunto silenzio del legislatore per escludere l'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'ente. Va rilevato, di contro, che il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35, di talchè deve escludersi che debba farsi ricorso all'**analogia**".

"Trova conforto nella relazione ministeriale, da cui emerge che detti articoli assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall'altro lato, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

L'orientamento assunto dal Tribunale

Continua il Giudice, precisando: "la relazione illustrativa del **D. Lgs. 231/2001** non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, circostanza di evidente valore significante, posto che il legislatore nei casi in cui ha voluto discostarsi dalle previsioni del codice di rito in ordine a singoli istituti, lo ha espressamente previsto. Di contro, nessuna norma del D. Lgs. 231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente".

Un'analogia fattispecie di ammissibilità si riscontra:" dalla speciale disciplina del **processo penale minorile**, nell'ambito del quale, a fronte di un rinvio generale alle norme del codice di procedura penale, il legislatore ha espressamente **escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile**, circostanza che conferma che quando il legislatore ha voluto escludere tale parte privata, lo ha espressamente previsto".

Le sanzioni: "Il **D. Lgs. 231/2001, all'art. 50**, prevede la revoca delle **sanzioni interdittive** quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti ovvero in presenza delle ipotesi previste dall'art. 17, il quale alla lettera a), non a caso, prevede che la società si sia "efficacemente" adoperata a risarcire integralmente il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose".

Conclude:" si traduce nel diritto delle persone offese o danneggiate di esercitare l'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'ente, per fatto proprio, diversa dall'**azione indiretta**, esercitata nei suoi confronti quale responsabile civile".

<https://www.diritto.it/disastro-ferroviario-riconosciuta-la-costituzione-di-parte-civile-dellente/>